

N. 263

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l), e 3 della legge 14 marzo 2025, n. 26)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 aprile 2025)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D127/25

Roma, 08/04/2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 marzo 2025, recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26.

Cordialmente,

Sen. Luca Giriani


Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ
DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E
CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), I) E L)
DELLA LEGGE 14 MARZO 2025, N. 26**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo dà attuazione alla legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e segnatamente, alle lettere *a), b), c), d), e), i) e l)*.

Si tratta del primo decreto legislativo attuativo della legge di delega, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo 2025, che consentirà di dare pieno ed immediato avvio alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (LM-41, LM-46, LM-42) con l'inizio dell'anno accademico 2025/2026.

Come chiarito all'articolo 1 della stessa legge n. 26 del 2025, con la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria si intende potenziare il SSN sia in termini quantitativi, consentendo l'incremento del numero dei professionisti medico sanitari, sia in termini qualitativi, mediante la previsione di un percorso formativo innovativo, in linea con gli standard qualitativi europei e internazionali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 e dei principi contenuti negli articoli 3 e 34 della Costituzione.

La riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria segna una svolta significativa per il sistema universitario e sanitario italiano. Il presente decreto legislativo prevede il superamento del tradizionale test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto "semestre filtro". Tale sistema mira a garantire un equilibrio tra il diritto allo studio, la qualità della formazione e le esigenze di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il test di ingresso finora utilizzato prevedeva domande a risposta multipla su materie scientifiche e logico-deduttive, valutando le conoscenze pregresse dei candidati, ma spesso penalizzando coloro che non avevano la possibilità di prepararsi adeguatamente attraverso corsi specifici. Questa modalità di selezione ha generato un significativo mercato parallelo dei corsi di preparazione, portando le famiglie a sostenere spese ingenti per consentire ai propri figli di rafforzare le rispettive conoscenze attraverso la frequenza di percorsi di formazione, anche molto costosi, per aumentare le possibilità di superare la selezione.

Le ulteriori principali criticità del test iniziale di ingresso alle quali si intende porre rimedio sono: il disorientamento degli studenti; il "turismo formativo"; l'elevato contenzioso.

Il disorientamento degli studenti era dovuto al fatto che, durante gli anni di preparazione all'esame di maturità (penultimo ed ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado) gli studenti erano costretti a distogliere i loro studi per la preparazione al test di ingresso.

D'altro canto, lo sbarramento dei quiz preselettivi ha dato luogo, negli anni ad un sempre più diffuso fenomeno di "turismo formativo", con il progressivo incremento del numero di studenti italiani che hanno scelto di iscriversi a facoltà di medicina all'estero, soprattutto in paesi come Albania, Romania e Spagna, dove le selezioni sono meno rigide o del tutto assenti, e di tornare, una volta conseguito il titolo di studio, in Italia per poter esercitare la professione medico-sanitaria. Ogni anno, migliaia di studenti italiani si laureano in medicina in un altro paese europeo e poi rientrano in Italia per accedere alla specializzazione, generando un ulteriore squilibrio nel sistema.

D'altra parte, i test di ingresso hanno dato corso ad un nutrito contenzioso, determinato in massima parte dalla lamentata vaghezza ovvero ambiguità delle domande formulate e delle risposte fornite. Lo stesso c.d. TOLC-MED applicato per l'accesso ai corsi dell'anno accademico 2023-2024, ossia il test di ingresso on line CISIA basato su un meccanismo correlato al punteggio c.d. "equalizzato", ottenuto sulla base delle risposte fornite ai quesiti nonché sulla base di un coefficiente definito in base alla difficoltà della prova, denominato "coefficiente di equalizzazione", ha dato luogo a diversi ricorsi in via giurisdizionale, poiché a giudizio dei ricorrenti non ha consentito di giudicare i candidati sulla base delle stesse modalità, ma solo in virtù di un kit di domande reputato, sulla base dell'equalizzazione, più difficile o più semplice.

Pertanto, proprio alla luce delle numerose criticità che hanno accompagnato la selezione degli studenti ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria, il Parlamento ha ritenuto necessario intervenire per ripensare, in modo complessivo e sistemico, non solo il meccanismo di selezione all'ingresso, ma l'intero percorso formativo da offrire agli studenti per accedere al mondo del lavoro e all'esercizio della professione.

La riforma contenuta nella legge n. 26 del 2025, cui il presente decreto legislativo dà una prima e importante attuazione, avrà importanti effetti positivi sul sistema universitario e sanitario italiano. Il superamento del test di ingresso rappresenta soprattutto un passo avanti nell'eliminazione delle disuguaglianze nell'accesso agli studi di medicina. Il test verrà sostituito da una selezione basata sulle reali capacità dimostrate dagli studenti nel corso del semestre filtro, in tal modo rendendo il sistema più giusto dal punto di vista valutativo e inclusivo. Questa riforma mira a porre fine al mercato parallelo dei corsi di preparazione ai test di ingresso, che nel tempo hanno creato una disparità di opportunità tra chi poteva permettersi costosi corsi privati e chi non ne aveva la possibilità.

Inoltre, la possibilità di accedere liberamente al semestre filtro e di mettere alla prova la propria preparazione attraverso esami di profitto mirati ridurrà la necessità di cercare soluzioni alternative all'estero, consentendo agli studenti di formarsi direttamente nelle università italiane e riducendo il numero di laureati che rientrano in Italia con percorsi formativi svolti in altri contesti accademici. Questo contribuirà a mantenere e valorizzare le risorse umane all'interno del sistema universitario nazionale.

La riforma intende anche garantire un sistema più meritocratico, poiché la selezione avverrà sulla base delle reali prestazioni accademiche degli studenti. Ciò permetterà di valutare con maggiore accuratezza le capacità e l'impegno dei candidati, assicurando che solo coloro che dimostrano una preparazione adeguata possano proseguire nel loro percorso. Con questa nuova modalità di accesso, nei prossimi anni saranno formati circa 30.000 medici in più rispetto al sistema attuale, rispondendo così alla crescente domanda di personale medico-sanitario qualificato.

Il nuovo sistema di accesso non deve essere più un'unica selezione destinata a condizionare l'intera carriera di uno studente, ma piuttosto un percorso di orientamento che consenta ai candidati di mettersi alla prova con maggiore consapevolezza, che amplierà le opportunità di accesso, pur preservando, tramite una selezione rigorosa, la qualità e il merito.

L'obiettivo è superare il modello rigido attuale e affrontare il problema del numero programmato, che pur essendo stato introdotto per ragioni di sostenibilità formativa e occupazionale, oggi necessita di una revisione per rispondere alla crescente carenza di medici, soprattutto in alcune aree critiche, come la medicina di emergenza-urgenza e la medicina generale.

Obiettivo della legge delega è inoltre quello di costruire un sistema di accesso sostenibile che tenga conto sia del fabbisogno effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, sia della capacità delle università di garantire una formazione di elevata qualità. In tale prospettiva, occorre riorganizzare anche l'accesso alle scuole di specializzazione, affinché il numero di nuovi professionisti risponda efficacemente alle reali esigenze del Paese. Solo così sarà possibile formare un numero adeguato di professionisti qualificati, rispondendo alle esigenze di un SSN sempre più sotto pressione, superando definitivamente il problema del cosiddetto imbuto formativo, ovvero il divario tra il numero di laureati in medicina e i posti disponibili nelle scuole di specializzazione, e adottando adeguate misure di sostegno volte ad aumentare l'attrattività delle specializzazioni di area medica e la qualità complessiva della formazione medico-specialista. In tale ottica, l'allineamento del contingente dei posti con la carenza di specialisti sarà demandato ad un successivo e diverso decreto legislativo delegato da adottarsi con il concerto del Ministro della Salute.

L'intervento normativo delegato che si propone dà attuazione alla maggior parte dei principi e criteri direttivi della legge di delega al Governo, è frutto, peraltro, del proficuo lavoro di sintesi raggiunto in seno al Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca con decreto ministeriale n. 1760 del 4 novembre 2024, al fine di analizzare ed elaborare proposte di revisione dell'accesso e della formazione nei corsi di studio di area di Scienze della Salute. Nell'ambito dei lavori del Gruppo è stata data evidenza, in particolar modo, all'esigenza di riformare le modalità di accesso a tali corsi di laurea magistrale a ciclo unico preservando, al contempo, la sostenibilità del nuovo sistema per gli Atenei e la qualità dell'offerta formativa erogata agli studenti. In coerenza con quanto osservato nel corso dei lavori parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge di delega, è stata sottolineata la necessità di superare le criticità del test d'ingresso, sostituendolo con un accesso basato su un vero e proprio percorso formativo selettivo sulle conoscenze e sulle attitudini.

Peraltro è utile ricordare che un sistema analogo a quello introdotto dalla legge n. 26 del 2025, ancorché con profonde differenze sia in ordine alle modalità di "accesso" sia in riferimento al percorso vero e proprio di studi, è previsto in Francia, dove lo studente frequenta un intero anno accademico denominato PACES (Première Année Commune des Etudes de Santé), comune a quattro corsi di laurea - Medicina, Odontoiatria, Farmacia e Ostetricia - , nel corso del quale segue corsi di scienze di base (biologia, fisica, chimica), di scienze mediche (anatomia, istologia, fisica, chimica), nonché di scienze umane e sociali. Solo al termine del secondo semestre viene svolta una selezione nazionale per l'ingresso nel percorso specifico scelto, che rimane a numero programmato, a seguito della quale, in media, soltanto il 20 per cento degli studenti riesce ad accedere al secondo anno accademico.

Il nuovo modello di selezione, che si disciplina con il presente decreto legislativo, non costituisce pertanto un *unicum* nel panorama internazionale; tuttavia, rispetto all'esperienza francese,

la previsione di un periodo di formazione comune più breve – pari al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria –, è volta a coniugare la serietà della selezione mediante un adeguato tempo di formazione con l'interesse degli studenti a non perdere l'anno accademico.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** stabilisce l'oggetto e la finalità perseguita dal provvedimento normativo delegato, ossia la determinazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), opportunamente individuati mediante la denominazione delle classi di appartenenza dei relativi corsi, al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

L'**articolo 2** reca le definizioni. Tra queste rileva, in particolare, la definizione di “semestre filtro”, ossia il primo semestre successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1. Si tratta della principale e più rilevante novità dell'assetto di riforma, che consentirà agli studenti, sulla base del nuovo modello così definito, di frequentare un primo semestre nei tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico, nell'ambito del quale sarà possibile approfondire determinate discipline qualificanti comuni, sulle quali sarà verificato il possesso delle necessarie conoscenze mediante lo svolgimento di esami di profitto. Questo primo semestre è definito appunto “filtro” in quanto funzionale a selezionare, in base al livello di preparazione conseguito al termine del semestre nelle discipline oggetto di insegnamento, le persone che potranno continuare stabilmente i loro studi nel percorso avviato.

Si supera, in questo modo, la logica del test di ingresso, fondato sulla somministrazione di quiz che hanno dato modo di premiare maggiormente le capacità mnemoniche dei candidati o di chi avesse potuto fruire della preparazione di corsi privati, per delineare, al contrario e per la prima volta, un percorso di formazione sartoriale, nel quale gli studenti avranno l'opportunità di misurare le proprie capacità mediante insegnamenti che costituiranno il sostrato materiale delle competenze da acquisire durante il corso di studi e di saggiare la propria vocazione con una consapevolezza più solida e motivata.

Tale considerazione è, peraltro, corroborata dai dati, non trascurabili, relativi all'abbandono dei corsi di laurea magistrale, che registrano negli ultimi anni accademici un aumento della percentuale del numero degli studenti che tra il primo e il secondo anno rinunciano agli studi. I dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari elaborati dall'Ufficio Statistico MUR rilevano infatti che il tasso di abbandono dopo il primo anno, relativamente al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), passa dal 2,2% nell'anno accademico 2021/2022 al 3,5% nell'anno accademico 2023/2024. Per quanto riguarda il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), sempre con riferimento agli stessi anni accademici (2021/2022 e 2023/2024), la percentuale aumenta dall'11,5% al 12,4%. Infine, con riguardo al corso di laurea magistrale in medicina veterinaria (LM-42), l'aumento è di circa l'1,6% (passando dall'8,1 al 9,7%).

I dati riportati offrono, senza dubbio, una fotografia cristallina che pone in evidenza tutte le criticità esposte; il significativo tasso di abbandono è sintomatico altresì dell'inidoneità del test di ingresso a misurare motivazione, vocazione e predisposizione al corso di studi prescelto.

Nell'ambito delle definizioni, si è inteso inoltre chiarire la distinzione, ai soli fini dell'attuazione della delega in oggetto e alla luce delle peculiarità delle procedure di iscrizione previste, tra «iscrizione», con cui s'intende la sola iscrizione al semestre filtro, e «immatricolazione», con cui si fa riferimento all'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a

ciclo unico diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

L'**articolo 3** stabilisce i principi, precisando, al comma 1, che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea a ciclo unico LM-41, LM-46, LM-42, denominato appunto semestre filtro, sarà libera. Con tale disposizione si chiarisce che l'attuazione della riforma sarà immediatamente operativa già a partire dal prossimo anno accademico, a garanzia del diritto allo studio degli studenti che vorranno iscriversi, con modalità chiare, trasparenti e, soprattutto, meritocratiche, ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria. Il comma 2 precisa che, al fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, le università, in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, saranno chiamate a garantire adeguate modalità di erogazione della didattica per tutti gli iscritti, avvalendosi degli strumenti che la normativa vigente già contempla.

In altri termini, nell'esercizio della loro autonomia, le università avranno la possibilità di individuare, sulla base del numero degli studenti iscritti al semestre filtro, le modalità di erogazione della didattica più opportune, organizzando le attività formative, a seconda dei casi, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto.

Proprio al fine di contemperare le esigenze di flessibilità e di qualità dell'offerta formativa del semestre filtro, ai sensi del successivo articolo 4, comma 4, questa potrà essere erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, definiti dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 in materia di «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», come integrato dal decreto ministeriale 28 giugno 2023, prot. n. 802. Le università potranno prevedere, d'altra parte, attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo. L'obiettivo è quello di offrire agli studenti, nel tracciato di un percorso di qualità e altamente professionalizzante, la possibilità di fruire di una didattica performante e flessibile, rispondente in concreto alle esigenze formative e agli standard didattici da assicurare.

L'**articolo 4** disciplina le nuove procedure di iscrizione, sulla base del presupposto che, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, lett. e), dalle legge delega, ciascuno studente che intenda iscriversi al primo semestre di uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, sia tenuto contemporaneamente ad immatricolarsi ad un corso di laurea o laurea magistrale di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, anche in sovrannumero, anche presso università diverse (comma 1). Coerentemente con l'intero impianto normativo e, più ampiamente, con la finalità della riforma di revisionare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1, nella preservazione di una formazione di elevata qualità e attendendo pienamente al dettato costituzionale, si precisa che la contemporanea iscrizione al secondo corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico (di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria) sarà gratuita, ancorché limitatamente al primo semestre. In questo modo, lo studente potrà concretamente beneficiare della contemporanea iscrizione ai fini della eventuale successiva prosecuzione in altro corso di laurea, senza dover sostenere una spesa eccessiva per entrambi i corsi di studio cui si iscrive.

Il comma 2 dispone che, in sede di presentazione della domanda ai fini di iscrizione, lo studente dovrà indicare le sedi universitarie, secondo un ordine di preferenza, dove intende proseguire

al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina, odontoiatria e veterinaria ovvero, in caso di non ammissione al secondo semestre, in un altro corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Il numero di tali sedi, comunque non inferiore a cinque, è definito con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui al comma 3. Sarà, pertanto, lo stesso studente ad indicare le sedi universitarie presso le quali intenderà proseguire, se ammesso al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero in altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, secondo le procedure stabilite dall'articolo 6.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, l'individuazione delle classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, afferenti all'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. Con il medesimo decreto ministeriale verranno definiti, inoltre, le modalità di iscrizione contemporanea, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi inclusi le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio.

Nell'ottica di consentire agli studenti di poter verificare fattivamente le proprie conoscenze e di acquisire un bagaglio competenziale più strutturato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, sarà possibile ripetere il semestre filtro, seppur fino ad un massimo di tre volte, ferma, in ogni caso, la rinuncia prima della formazione della graduatoria di merito nazionale, alla votazione conseguita negli esami di profitto da sostenere al termine dello stesso.

L'**articolo 5**, stabilisce al comma 1 che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, del decreto legislativo n. 127 del 1997, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CUN, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite, altresì, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3. La disposizione prevede che tali discipline siano individuate nell'ambito delle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e scienze fisiche e alle stesse il decreto ministeriale attribuirà un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU), che non potrà essere in ogni caso inferiore a diciotto CFU.

Per assicurare a tutti gli studenti l'opportunità di usufruire di un'offerta formativa coordinata e uniforme, nonché ispirata ai più elevanti standard qualitativi internazionali ed europei, è prevista l'armonizzazione dei singoli piani di studio dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, sulla base degli obiettivi formativi comuni ai corsi rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, che potrà avvenire sulla base di un Syllabus elaborato a livello nazionale, tale da consentire ai singoli Atenei di organizzare l'offerta formativa in modo flessibile, ancorché coordinato.

L'**articolo 6** disciplina le modalità di ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione, le modalità di prosecuzione in altro corso. Ai sensi del comma 1, l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di medicina, odontoiatria e veterinaria è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale elaborata sulla base del punteggio conseguito negli esami di

profitto. Per le specifiche modalità di formazione della graduatoria, nonché per l'assegnazione della sede in cui lo studente prosegue al secondo semestre si rinvia ad un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto legislativo. Il comma 2 specifica che in caso di ammissione al secondo semestre, lo studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza espresso in sede di iscrizione, ovvero in altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.

Il comma 3 chiarisce che nel caso in cui, al contrario, la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta, al termine del semestre filtro, la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lo studente potrà proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, scelto in sede di iscrizione, in una delle sedi indicate secondo l'ordine di preferenza, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni. In alternativa, al termine del semestre filtro, ove non ammesso, resta impregiudicata la facoltà per lo studente di iscriversi, seppur tardivamente, ad un corso di studi diverso da quelli appartenenti all'area delle Scienze della salute (ad esempio, laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza). Per tale motivo, si rinvia al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3, per la determinazione delle concrete modalità per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università.

In base a quanto previsto dal comma 4, è fatta salva l'autonomia delle singole università di prevedere, in caso di "passarella" da uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, ad un altro corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti sulla base degli esami di profitto sostenuti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici. Con tale previsione si permetterà agli studenti che abbiano conseguito anche solo una parte dei CFU previsti per gli esami di profitto relativi alle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel semestre filtro di proseguire il proprio percorso formativo, con il riconoscimento delle conoscenze *medio tempore* acquisite e verificate mediante le prove di verifica svolte.

L'**articolo 7** stabilisce che il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'iscrizione al secondo semestre.

L'**articolo 8** reca le disposizioni transitorie e finali. In particolare, al comma 2, si rimette al decreto del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, la disciplina delle modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti. È indispensabile, dato il passaggio ad un sistema di accesso del tutto nuovo, garantire il diritto allo studio di quanti abbiano già intrapreso altri percorsi di studio, nei settori afferenti alle Scienze della Salute, e intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, prevedendo, se del caso, il riconoscimento, anche parziale, dei CFU precedentemente ottenuti.

Peraltro, si prevede che, in prima applicazione, tutte le disposizioni del decreto legislativo delegato non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute, con particolare riferimento ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e a quelli di cui all'articolo 4, comma 3, oggetto di iscrizione contemporanea (comma 1). Ne consegue che alle stesse continuano ad applicarsi le modalità di accesso attualmente previste dalla normativa vigente. Peraltro, l'esclusione in sede di prima applicazione alle università non statali legalmente riconosciute discende da una ragione pratica, ovvero dall'avvio, da parte di alcune, delle procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso secondo le modalità vigenti.

Si rinvia, pertanto, ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo delegato alle università non statali legalmente riconosciute.

Il nuovo sistema di accesso non trova altresì applicazione ai corsi di studio erogati in lingua inglese, sia dalle università statali sia dalle università non statali legalmente riconosciute (comma 3). Per queste ultime, sarà possibile preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico (2025/2026).

L'**articolo 9** reca le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni, prevedendo, al comma 1, la soppressione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264 delle parole «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,», per sottrarre i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, alla determinazione dell'accesso sulla base del numero programmato a livello nazionale, in quanto tale normativa risulta sostituita dalle disposizioni della legge delega e dei relativi decreti di attuazione.

Tuttavia, al fine di garantire la revisione in modo organico e ponderato delle modalità di determinazione dei posti disponibili in coerenza con il fabbisogno di professionisti espresso dal SSN, il comma 2 del predetto articolo stabilisce che, nelle more dell'attuazione della delega recata dalla legge n. 26 del 2025, relativamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere *f*), *g*) e *h*), viene fatta salva la procedura relativa alla determinazione del numero nazionale dei posti disponibili in ordine ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), disciplinata dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1999.

Al riguardo, occorre chiarire, infatti, che, in base a quanto previsto dalla legge n. 264 del 1999, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», l'attuale sistema di accesso a Medicina si basa su un numero programmato di posti stabilito annualmente dal Ministero, sulla base di alcuni parametri quantitativi (posti disponibili per l'uso delle attrezzature e nei laboratori, personale docente e tecnico amministrativo in servizio), con un test d'ingresso selettivo a livello nazionale. Per l'anno accademico 2023/2024 sono stati messi a disposizione circa 15.000 posti per Medicina e Chirurgia, a fronte di oltre 60.000 candidati, con un rapporto di circa un ammesso ogni quattro partecipanti.

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che l'attuazione delle disposizioni previste non determineranno una riduzione della capacità ricettiva e formativa dei singoli Atenei, in quanto gli stessi, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione, gestiranno le rispettive iscrizioni compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Pertanto, gli interventi che si propongono risultano neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In sede di prima applicazione, il Ministero dell'università e della ricerca predisporrà, a dotazione finanziaria invariata, specifiche risorse destinate alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro, a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'**articolo 11** si limita a disporre l'entrata in vigore della legge.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ
DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E
CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), I) E L)
DELLA LEGGE 14 MARZO 2025, N. 26**

RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto legislativo dà attuazione alla legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e segnatamente, alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)* e *l)*.

Il provvedimento consentirà di dare pieno ed immediato avvio alla riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (LM-41, LM-46, LM-42) già a partire dall'anno accademico 2025/2026.

Il decreto legislativo in esame prevede il superamento del tradizionale test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto "semestre filtro".

Con questa nuova modalità di accesso, nei prossimi anni verranno formati circa 30.000 medici in più rispetto al sistema attuale, rispondendo così alla crescente domanda di personale medico-sanitario qualificato.

L'obiettivo è superare il modello rigido attuale e affrontare il problema del numero chiuso, che pur essendo stato introdotto per ragioni di sostenibilità formativa e occupazionale, oggi necessita di una revisione per rispondere alla crescente carenza di medici, soprattutto in alcune aree critiche, come l'emergenza-urgenza e la medicina generale.

Segnatamente, il decreto, disciplinando le nuove procedure di iscrizione libera ai citati corsi di laurea, individua i successivi atti (decreti ministeriali) che consentiranno, tra l'altro, di individuare le discipline qualificanti comuni che verranno erogati nel primo semestre, il riconoscimento dei crediti formativi conseguiti, i criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale, sulla base degli esami di profitto svolti dalle singole matricole e dalle relative prove di esame.

Nel dettaglio, l'**articolo 1** stabilisce l'oggetto e la finalità perseguita dal provvedimento normativo delegato, ossia la determinazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), opportunamente individuati mediante la denominazione delle classi di appartenenza dei relativi corsi, al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

Alle disposizioni in parola, recanti l'individuazione dell'ambito oggettivo del provvedimento normativo e degli obiettivi che intende realizzare non sono, quindi, ascrivibili nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 2** reca le disposizioni avente carattere meramente definitorio che, per loro natura, non determinano impatti sui saldi di finanza pubblica.

L'**articolo 3, comma 1**, prevede che a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, ovvero dei corsi di laurea a ciclo unico LM-41, LM-46, LM-42, sia libera. Pertanto, la selezione per i predetti corsi di laurea magistrale è differita al termine del primo semestre dell'anno accademico, dedicato all'insegnamento di discipline qualificanti comuni ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.

Con tale disposizione si chiarisce che l'attuazione della riforma sarà immediatamente operativa già a partire dal prossimo anno accademico, a garanzia del diritto allo studio degli studenti che vorranno iscriversi, con modalità chiare, trasparenti e, soprattutto, meritocratiche, ai predetti corsi di laurea.

Si precisa, altresì, che le università assicureranno adeguate modalità di erogazione della didattica, anche in deroga agli obblighi di frequenza in presenza, qualora dovesse verificarsi un numero di iscritti superiore alla capacità ricettiva delle stesse.

La disposizione, nel porre a carico delle università gli oneri derivanti da iscrizioni superiori alla capacità ricettiva delle stesse, da gestire con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e tramite il ricorso ad adeguate modalità di erogazione della didattica "stigmatizza" la necessità che il previsto "surplus" delle iscrizioni non venga in ogni caso ed in alcun modo a gravare sulla finanza pubblica.

L'**articolo 4** individua, in maniera puntuale, le procedure relative alla doppia iscrizione, gratuita e obbligatoria, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e ai corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria. In tal senso, con la previsione al **comma 1**, si consente a ciascun studente di poter effettuare l'iscrizione al primo semestre di uno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo e, contemporaneamente, al primo semestre di uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al successivo comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse.

Il **comma 2** prevede che, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individui le sedi universitarie, in numero da definire con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui comma 3, comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

Con i **commi 3 e 5**, difatti, si dispone che con successivo decreto ministeriale, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, verranno individuati le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, delle aree di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della predetta legge di delega 14 marzo 2025, n. 26, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. Lo stesso decreto stabilirà, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea, consentita per un massimo di tre volte, la durata del semestre filtro, lo status dello studente, ivi inclusi le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli disciplinati dal presente decreto, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università. Lo stesso provvedimento recherà disposizioni in materia di rinuncia da parte del singolo studente, prima della



formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti.

Le predette disposizioni si muovono nel solco della sostenibilità economico – finanziaria non producendo oneri a carico della finanza pubblica, andando a specificare quanto previsto dall'articolo 3, secondo comma, in merito alla “adeguate modalità di erogazione della didattica”.

Il numero potenzialmente più elevato di studenti iscritti non impatterà sul sistema universitario e non determinerà automaticamente la necessità di maggiori risorse finanziarie nella misura in cui l'offerta didattica, uniformata e coordinata a livello nazionale, potrà essere erogata dal personale docente già in servizio. Considerato poi che i corsi di laurea oggetto del provvedimento sono già erogati ordinariamente, presso i rispettivi dipartimenti, dalla maggior parte degli Atenei, questi ultimi, tramite l'utilizzo di modalità di offerta didattica alternative e innovative, riusciranno a rendere le strutture stesse più recettive, seppur nell'ambito delle risorse disponibili.

Per le motivazioni esposte, pertanto, le disposizioni di cui ai **commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 4**, non determinano impatti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 4 dell'articolo 4** prevede poi che l'erogazione dell'offerta formativa sia effettuata anche derogando i requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, definiti dal decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 in materia di «Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», come integrato dal decreto ministeriale 28 giugno 2023, prot. n. 802. Le università potranno prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro, permettendo, così, agli studenti, nel tracciato di un percorso di qualità e altamente professionalizzante, di poter fruire di una didattica performante e flessibile, rispondente in concreto alle esigenze formative e agli standard didattici da assicurare. L'intervento operato da tale previsione risulta essere insuscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le citate attività potranno essere attivate dalle istituzioni universitarie, all'interno dei rispettivi programmi formativi, entro i limiti delle rispettive disponibilità delle dotazioni di bilancio.

L'**articolo 5, comma 1**, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, per la definizione delle discipline qualificanti comuni, oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria. Per sua natura, la disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica.

La previsione, al **comma 2**, prevedendo l'armonizzazione dei relativi piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni al fine di garantire un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevata, similmente a quanto avvenuto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96, recante la riforma delle classi di laurea, in attuazione della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A conferma della compatibilità della previsione con le risorse previste a legislazione vigente, si fa presente che le discipline qualificanti comuni, individuate puntualmente con decreto ministeriale, saranno trasversalmente caratterizzanti a tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e non dovranno necessariamente intendersi a



frequenza obbligatoria, in quanto si tratta di discipline generiche di base, e non comprenderanno attività laboratoriali, che richiedono, invece, la partecipazione in presenza.

Si riconosce, in questo modo, ai singoli Atenei la possibilità di individuare, sulla base del numero degli studenti che si iscriveranno al semestre filtro, le modalità di erogazione della didattica più opportune in base alla rispettiva capacità ricettiva e alle comuni esigenze formative. Nell'esercizio della loro autonomia, le università potranno pertanto organizzare le attività formative, a seconda dei casi, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto.

L'**articolo 6, comma 1**, prevede che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari, stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.

I criteri per la formazione della predetta graduatoria di merito nazionale e le modalità di assegnazione delle sedi di ciascun studente (secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero ad altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati) verranno stabiliti, secondo quanto disposto dal **comma 2**, da un decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Relativamente ai profili di natura finanziaria, si fa presente che il numero degli studenti che si iscriveranno al secondo semestre sarà determinato sulla base della valutazione degli esami di profitto e dell'acquisizione dei relativi CFU, nonché sulla base della graduatoria di merito nazionale. Il numero di studenti che potrà accedere al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, in coerenza con la capacità ricettiva delle singole università, verrà individuato anche sulla base della considerazione del fabbisogno di figure specialistiche espresso dal Ministero della Salute insieme alle Regioni, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Tale fabbisogno sarà determinato, in osservanza all'articolo 2, comma 2, lettera f), della legge delega, con successivo decreto legislativo delegato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Allo stato attuale, si rileva che l'indicazione quantitativa dei posti effettivamente disponibili per il secondo semestre può essere ipotizzabile in via previsionale, partendo dai dati a disposizione derivanti dai precedenti test di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e medicina veterinaria. Ancorché non sia possibile comparare il metodo di selezione attualmente previsto con quello che verrà introdotto con le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea oggetto del provvedimento, utilizzando la percentuale degli studenti che si sono immatricolati, nei limiti dei posti disponibili, nell'anno accademico 2023-2024, la stima di coloro che potrebbero accedere al secondo semestre potrebbe assestarsi, in via presuntiva, attorno al 29 per cento del totale degli iscritti al primo semestre.

Resta ferma, come successivamente illustrato ai **commi 3 e 4**, la possibilità per coloro che non supereranno la selezione di poter liberamente continuare il proprio percorso formativo universitario in corsi di laurea affini presso altri dipartimenti all'interno dello stesso ateneo.

Nel caso di specie, il **comma 3** reca le opportune indicazioni operative qualora lo studente non possa proseguire il percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma



1, al termine del semestre filtro, in quanto non utilmente collocato nella graduatoria di merito di cui al comma 1 del presente articolo. In tal caso, lo studente può proseguire il proprio percorso di studi, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di preferenza dello studente, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria.

L'introduzione della soglia del necessario conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto ha l'obiettivo di specificare un presupposto selettivo indispensabile per l'accesso al secondo semestre. Si precisa, inoltre, che tale riconoscimento è finalizzato al proseguimento in un diverso corso di studi, indicato dallo studente come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui all'articolo 1, comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione. A tale riguardo, si precisa che è obbligatoria e gratuita la sola iscrizione ai corsi – differenti da quelli di cui all'articolo 1, comma 1 – di cui all'articolo 4, comma 3 e limitatamente al primo semestre.

Alla stessa stregua, al **comma 4**, si prevede che nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle università, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici. In tal modo, si permette agli studenti di vedere loro riconosciuto il proprio bagaglio competenziale acquisito durante il periodo di studi svolto.

Le disposizioni, limitandosi ad introdurre requisiti di merito per l'accesso al secondo semestre dei corsi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria non presentano profili di ordine finanziario, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 7**, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*), della legge 14 marzo 2025, n. 26, stabilisce che il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, venga considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'iscrizione al secondo semestre.

A tal proposito, è opportuno rilevare che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato il costo standard per studente di cui dall'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che: *“per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo”*.

La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei criteri e relativi indici di costo esplicitati ai successivi commi del richiamato articolo 12. In particolare, il comma 2, lettera *a*), prevede che per il *“criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per*



l'accreditamento iniziale dei corsi di studio”, mentre il comma 2, lettera d), prevede il “*criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari*”. Il successivo comma 6 prevede che “*con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2*”.

Alla luce di quanto sopra delineato, il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del Fondo per il Finanziamento Ordinario è stato definito con decreto ministeriale 8 agosto 2018, confermato con decreto ministeriale 4 luglio 2021. Sulla base di quanto previsto dalla citata legge n. 123 del 2017, i predetti DD.MM. prevedono costi standard differenziati per le diverse classi di studio che incidono sul riparto del FFO.

Lo scopo della disposizione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera i), dalla legge n. 26 del 2025, è di garantire la neutralità finanziaria del nuovo sistema di iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del FFO, prevedendo che, ai fini del calcolo del costo standard per il riparto del FFO, vengano prese in considerazione unicamente le iscrizioni “definitive” per ciascuna classe dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, a partire solo ed esclusivamente dal secondo semestre.

L'**articolo 8** detta le disposizioni transitorie e finali. Si prevede che le disposizioni del decreto legislativo delegato non si applicheranno alle università non statali legalmente riconosciute, in sede di prima applicazione (**comma 1**), nonché ai corsi di studio erogati in lingua inglese, sia dalle università statali sia dalle università non statali legalmente riconosciute (**comma 3**). In tale modo, sarà possibile preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico (2025/2026).

Il **comma 1** rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'individuazione dei termini e delle modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo delegato alle università non statali legalmente riconosciute.

Al **comma 2**, si rimette al decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, la disciplina delle modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti. È indispensabile, dato il passaggio ad un sistema di accesso del tutto nuovo, garantire il diritto allo studio di quanti abbiano già intrapreso altri percorsi di studio, nei settori afferenti alle Scienze della Salute, e intendano iscriversi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, prevedendo, se del caso, il riconoscimento, anche parziale, dei CFU precedentemente ottenuti.

Alla luce delle necessità, quindi, di prevedere interventi normativi *ad hoc* per garantire e tutelare il diritto allo studio a tutti gli studenti, anche a coloro che sono già iscritti ai corsi di studio afferenti all'area di Scienze della Salute, la disposizione non determina effetti a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 9** reca le disposizioni di coordinamento e le opportune abrogazioni, prevedendo, al **comma 1**, la soppressione all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 agosto 1999, n. 264 delle parole «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,», per sottrarre i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, alla determinazione dell'accesso sulla base del numero programmato a livello nazionale, in quanto tale normativa risulta sostituita dalle disposizioni della legge delega e dei relativi decreti di attuazione.

Tuttavia, al fine di garantire la revisione in modo organico e ponderato delle modalità di determinazione dei posti disponibili in coerenza con il fabbisogno di professionisti espresso dal SSN, il comma 2 del predetto articolo stabilisce che, nelle more dell'attuazione della delega recata dalla legge 14 marzo 2025, n. 26, relativamente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettere *f*), *g*) e *h*), viene fatta salva procedura relativa alla determinazione del numero nazionale dei posti disponibili in ordine ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico LM-41, LM-46 e LM-42, disciplinata dall'articolo 3 della citata legge n. 264 del 1999.

Al riguardo, occorre chiarire, infatti, che, in base a quanto previsto dalla legge n. 264 del 1999, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», l'attuale sistema di accesso a medicina si basa su un numero programmato di posti stabilito annualmente dal Ministero, sulla base di alcuni parametri quantitativi (posti disponibili attrezzature e laboratori, personale docente e tecnico amministrativo in servizio), con un test d'ingresso selettivo a livello nazionale. Per l'anno accademico 2023/2024 sono stati messi a disposizione circa 15.000 posti per Medicina e Chirurgia, a fronte di oltre 60.000 candidati, con un rapporto di circa un ammesso ogni quattro partecipanti.

Si rappresenta, infine, che relativamente all'articolo in esame, apportando modificazioni e abrogazioni di coordinamento normativo, non sussistono profili di rilievo finanziario, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** reca la clausola di invarianza finanziaria. In merito a tale previsione, occorre ribadire che l'attuazione delle disposizioni previste non determinerà una riduzione della capacità ricettiva e formativa dei singoli Atenei, in quanto gli stessi, nell'ambito della loro autonomia e della propria programmazione, gestiranno le rispettive iscrizioni compatibilmente con le risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e con i medesimi strumenti di finanziamento già previsti a legislazione vigente. Pertanto, gli interventi che si propongono risultano neutre dal punto di vista finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In sede di prima applicazione, il Ministero dell'università e della ricerca predisporrà, a dotazione finanziaria invariata, specifiche risorse destinate alle università coinvolte nell'erogazione del semestre filtro, a valere sulle risorse del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Si precisa, infatti, che la ripartizione delle risorse del suddetto fondo, previste a legislazione vigente, tra le Università avverrà sulla base delle effettive iscrizioni degli studenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

Pertanto, per il prossimo anno accademico si procederà ad un riparto del FFO (incrementato nell'ultima legge di bilancio -n. 207 del 2024), che si articolerà in due differenti momenti: un primo riparto, destinato indifferentemente a tutti gli Atenei; un secondo riparto specificatamente destinato ai soli Atenei impegnati nell'erogazione del semestre filtro.

L'**articolo 11** si limita a disporre l'entrata in vigore della legge.







*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente






*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
Ufficio studi, documentazione giuridica e
qualità della regolazione

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare

DAGL/3016/103-69



58370391

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI
CON IL PARLAMENTO
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA

OGGETTO: *schema di decreto legislativo recante "Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26"*

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Sebbene il termine per l'esercizio della delega scada il 2 aprile 2026, si rappresenta l'urgenza di addivenire all'approvazione in sede definitiva del provvedimento, trattandosi di misure necessarie a garantire il regolare avvio del prossimo anno accademico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

QW

d. autorizza le seguenti cotezioni: *Qued*

(1) deleto



14 APR 2025

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI DISCIPLINA DELLE NUOVE MODALITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E MEDICINA VETERINARIA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A), B), C), D), E), I) E L) DELLA LEGGE 14 MARZO 2025, N. 26

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTI gli articoli 3, 32 e 34 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l);

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante «Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante «Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, recante «Classi di laurea»;

VISTO il decreto del Ministro 19 dicembre 2023, n. 1649, recante «Classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

(1)

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ~~28.03.2025,~~



SULLA PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina le nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42), al fine di garantire il potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), la qualità della formazione e la sostenibilità del sistema universitario.

ART. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministero dell'università e della ricerca;
 - b) «CUN»: il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 16;
 - c) «legge di delega», la legge 14 marzo 2025, n. 26;
 - d) «semestre filtro»: il primo semestre immediatamente successivo all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1;
 - e) «iscrizione»: l'iscrizione al semestre filtro;
 - f) «immatricolazione»: l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico diversi da quelli di cui all'articolo 1 ovvero al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1;
 - g) «SSN»: il Servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 - h) «CFU»: i crediti formativi universitari di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

ART. 3
(Principi)

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) è libera.
2. Al fine di assicurare la sostenibilità per la frequenza ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1, le università, in caso di iscrizione al semestre filtro di un numero di studenti superiore alla propria capacità ricettiva, garantiscono adeguate modalità di erogazione della didattica.



ART. 4
(Procedure di iscrizione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 12 aprile 2022, n. 33, ciascuno studente si iscrive al semestre filtro e contemporaneamente a uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, anche in sovrannumero, anche in università diverse. L'immatricolazione al primo semestre del secondo corso di studi, scelto tra quelli di cui al comma 3, è gratuita.

2. In sede di presentazione della domanda di iscrizione, lo studente individua le sedi delle università, in numero da definire con il decreto di cui comma 3, comunque non inferiore a cinque, secondo un ordine di preferenza, nelle quali è disposto a proseguire al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, nonché, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, in uno dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 3, secondo le procedure di cui all'articolo 6.

3. Con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge di delega, tenuto conto degli obiettivi culturali e formativi comuni agli insegnamenti impartiti nel primo semestre. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, altresì, le modalità di iscrizione contemporanea di cui al comma 1, la durata del semestre filtro, lo *status* dello studente, ivi incluse le modalità di godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, nonché le modalità per consentire l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 e al presente comma, anche oltre il termine stabilito in via ordinaria dalle università.

4. L'offerta formativa del semestre filtro è erogata in deroga ai requisiti minimi di docenza richiesti in relazione alla numerosità massima delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Le università possono prevedere attività didattiche integrative nell'ambito delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento di cui al semestre filtro.

5. L'iscrizione al semestre filtro è consentita per un massimo di tre volte. Il decreto di cui al comma 3 disciplina le modalità di rinuncia, prima della formazione della graduatoria di merito nazionale di cui all'articolo 6, alla votazione conseguita negli esami di profitto sostenuti.

ART. 5
(Discipline qualificanti comuni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro, sentito il CUN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate, nelle aree di scienze biologiche, scienze chimiche e scienze fisiche, le discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre delle classi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, e delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico rientranti nell'area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3.

2. I programmi formativi del primo semestre dei corsi di cui al comma 1 sono uniformi e coordinati a livello nazionale, garantendo l'armonizzazione dei piani di studio e un numero complessivo di CFU relativi alle discipline qualificanti comuni, da definire con il decreto di cui al comma 1, e comunque non inferiore a diciotto CFU.



ART. 6

(Graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre)

1. L'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro. Le prove d'esame relative agli insegnamenti di cui si compone il semestre filtro sono svolte secondo standard e modalità di verifica uniformi definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 3.
2. In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati. I criteri per la formazione della graduatoria di merito nazionale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e le modalità di assegnazione delle sedi universitarie sono stabiliti con decreto ministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso in cui la collocazione nella graduatoria di merito di cui al comma 1 non consenta la prosecuzione del percorso di studi del corso di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, lo studente può proseguire, anche in sovrannumero, nel corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 4, comma 3, in una delle sedi indicate in sede di iscrizione, secondo l'ordine di preferenza dello studente, con il riconoscimento di tutti i CFU conseguiti per gli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, ovvero in altro corso di studi.
4. Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, resta ferma l'autonomia delle università, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, di prevedere il riconoscimento, anche solo parziale, dei CFU conseguiti, nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti di Ateneo e dei regolamenti didattici.

ART. 7

(Finanziamento delle università)

1. Il numero di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 viene considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 a partire dall'iscrizione al secondo semestre.

ART. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, le disposizioni del presente decreto non si applicano alle università non statali legalmente riconosciute. Con decreto del Ministro sono individuati i termini e le modalità di applicazione alle università non statali legalmente riconosciute.
2. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, sono disciplinate, altresì, le modalità di iscrizione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 per gli studenti già iscritti, anche nelle università non statali legalmente riconosciute, sia ai corsi di laurea magistrale a ciclo



unico di cui all'articolo 1, sia ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica o veterinaria di cui all'articolo 4, comma 3, e di riconoscimento dei CFU già acquisiti.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai corsi di studio erogati in lingua inglese presso le università statali e non statali legalmente riconosciute.

ART. 9

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni)

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della legge 2 agosto 1999, n. 264 le parole: «in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,» sono soppresse.

2. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere *f*), *g*) e *h*) della legge di delega, per i corsi di studio afferenti alle classi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), in odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in medicina veterinaria (LM-42) resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264.

ART. 10

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le università provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

